

## E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

**Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 30 settembre 2013 - n. 30 Integrazione dell'Ordinanza 30 luglio 2013, n. 28 recante "Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge con modificazioni nella legge 1 agosto 2012, n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 - Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012"**

### IL COMMISSARIO DELEGATO

Viste:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» e s.m.i ed in particolare l'articolo 5;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni ovvero fino al 29 luglio 2012 in conseguenza dell'evento sismico del 29 di maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, la province di Reggio Emilia e Rovigo.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. 74/2012), con il quale, tra l'altro:

- lo stato di emergenza, dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, è stato prorogato fino al 31 maggio 2013;
- i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione.

Visto altresì il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 che proroga lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2014.

Dato Atto che gli eventi sismici hanno determinato la necessità di procedere ad interventi urgenti di rafforzamento locale sugli edifici destinati ad attività di impresa che presentino le caratteristiche strutturali definite dall'art. 3, comma 8°, del citato d.l. n. 74/2012 e - ai fini della prosecuzione delle attività - di conseguire il certificato di agibilità sismica provvisoria, secondo le modalità di cui al comma 8-bis del medesimo art. 3.

Considerato che tali interventi di rafforzamento locale sono necessari, al fine di garantire l'espletamento delle attività da parte dei lavoratori in condizioni di sicurezza, anche ai fini di quanto previsto dal d.lgs. n. 81/200 e s.m.i., nonché al fine della ripresa dell'attività produttiva;

Vista le propria precedente ordinanza 30 luglio 2013, n. 28 recante «Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge con modificazioni nella legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 - Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012» con la quale, in considerazione dei significativi costi sostenuti per gli adeguamenti strutturali in argomento, è stato previsto un sostegno, attraverso il riconoscimento di un cofinanziamento per le spese effettivamente sostenute sulla base di quanto previsto dall'art. 3, comma 7°, del citato d.l. n. 74/2012, a favore delle imprese che abbiano una propria unità locale e/o una sede operativa in uno dei Comuni indicati nell'allegato 1 al citato d.l. n. 74/2012.

Dato Atto che il Comune di Motteggiana non risulta inserito nell'elenco di cui al citato allegato 1 al d.l. n. 74/2012.

Preso Atto della nota 9 agosto 2013, trasmessa dal Sindaco del Comune di Motteggiana, con la quale lo stesso chiedeva chiarimenti circa l'esclusione delle imprese insediate nel proprio comune dalle provvidenze stanziata con la succitata Ordinanza n. 28/2013, a fronte dell'interpretazione resa dal Procuratore della Repubblica di Mantova, in una nota sottoscritta congiuntamente alla ASL della provincia stessa e datata 29 marzo 2013, che individua appunto anche il Comune di Motteggiana fra quelli sottoposti agli obblighi di cui sopra e presumendo pertanto che anch'esse avessero diritto al contributo in argomento.

Dato Atto che, nella seduta del 4 settembre 2013, il Comitato Tecnico Scientifico a supporto del Commissario, ha operato una approfondita ricognizione circa la successione di norme e di eventi che, in modo non sempre chiaro, hanno regolato detto adempimento, concludendo che, pur residuando dubbi di natura giuridica sulla effettiva applicabilità nel caso in questione, non si possa non tenere conto dell'autorevolezza della fonte interpretativa, soprattutto se posta in relazione al contesto specifico regolato (tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro) ed in considerazione dell'indubbio affidamento che tale comunicazione ha suscitato sui titolari delle imprese insediate nel Comune di Motteggiana; peraltro informati dell'onere in occasione di un confronto pubblico dedicato al tema tenutosi sul territorio e - taluni dei quali - hanno già provveduto ad adempiere alla previsione normativa.

Ritenuto di aderire alle conclusioni del Comitato Tecnico scientifico e di dover pertanto integrare l'elenco dei comuni destinatari delle provvidenze di cui alla citata Ordinanza 30 luglio 2013, n. 28, aggiungendo il Comune di Motteggiana.

### DISPONE

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di procedere alla integrazione dell'Ordinanza Commissariale 30 luglio 2013, n. 28 recante «Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge con modificazioni nella legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 - Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012», così come di seguito indicato:

- all'articolo 2, comma 1°, lettera A., è aggiunta la parola «Motteggiana».

2. di inviare la presente ordinanza alla Sezione regionale della Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità.

3. di pubblicare la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), a seguito dell'avvenuta registrazione da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Il Commissario delegato  
Roberto Maroni